

di ELLIS BOTTAZZO

Trasmigrazione dei dati al Runts dai registri Odv, Aps e Onlus

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro può partire il popolamento iniziale del Registro Unico Nazionale.

Il titolo VIII del D.M. Lavoro n. 106/2020 individua le modalità di **popolamento del Registro** Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), attraverso la trasmigrazione dei dati contenuti nei registri regionali di ODV e APS e nel registro dell'anagrafe ONLUS a cura dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli enti con la qualifica di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), l'art. 30 del citato decreto identifica un termine (da stabilire con apposito **provvedimento ancora da emanare**), a decorrere dal quale avrà inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati detenuti dalle Regioni e dalle Province autonome. Entro i 90 giorni successivi a tale termine, gli uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi a **ODV e APS già iscritte** nei registri al giorno antecedente il termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. I dati degli enti con procedimenti di iscrizione pendenti al giorno antecedente al termine di cui all'articolo 30, saranno comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole. Oltre a una serie di dati anagrafici, Regioni e Province autonome dovranno inviare ai RUNTS, per ciascun ente iscritto, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in loro possesso.

A questo punto, parte l'attività **istruttoria del RUNTS**. L'Ufficio regionale o provinciale RUNTS competente per territorio a seconda di dove l'ente ha sede legale verifica entro 180 giorni la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti nel Registro, chiedendo direttamente integrazioni all'ente qualora le informazioni fossero incomplete, tramite PEC o e-mail. L'elenco degli enti con richieste di informazioni pendenti sarà comunque reso disponibile sul portale del RUNTS. Se la verifica dei requisiti si conclude positivamente, l'ufficio territoriale RUNTS dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente, comunicando all'interessato il provvedimento.

Qualora invece emergano motivi ostativi all'iscrizione, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'ente, assegnandogli 10 giorni per le controdeduzioni.

La procedura è la medesima qualora si accerti la presenza di motivi ostativi all'iscrizione in una specifica sezione del RUNTS, ma la contemporanea sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione del Registro. E' il caso del **mutamento della qualifica**, da APS a ODV o viceversa, o da APS e ODV a Ente del Terzo settore "normale". In questo caso l'ufficio territoriale ne dà comunicazione all'ente per le controdeduzioni o per manifestare la volontà di ottenere l'iscrizione nella diversa sezione proposta dall'ufficio stesso.

Nelle situazioni sopra descritte, durante la fase di trasmigrazione, sembra che sia richiesto un ruolo attivo all'ente iscritto solo per problemi legati all'iscrizione o in caso di mutamento della qualifica e iscrizione in sezione diversa da quella di provenienza.

Più complessa la trasmigrazione degli iscritti all'**anagrafe Onlus**. In questo caso è l'Agenzia delle Entrate a comunicare al RUNTS i dati e le informazioni al giorno precedente del termine ex art. 30: codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e codice fiscale del legale rappresentante. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate verrà pubblicato l'elenco degli enti liberamente consultabile, con le informazioni sopra descritte.

A questo punto gli enti presenti nell'elenco, **entro il 31.03** del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea (art. 101 D.Lgs. 117/2017), devono obbligatoriamente presentare una domanda di iscrizione indicando la sezione del RUNTS nella quale intendono essere iscritti. Chiaramente, l'ente dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per la sezione di destinazione e dovrà aver adeguato di conseguenza il proprio statuto, con modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria se la modifica interviene entro il 31.10.2020, altrimenti con assemblea straordinaria.

Per espressa previsione normativa (art. 34, c. 13, D.M. Lavoro 106/2020) la cancellazione dall'anagrafe Onlus dopo l'iscrizione al RUNTS non integra ipotesi di scioglimento ai sensi art. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 460/1997, ma in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini previsti, gli enti iscritti all'anagrafe Onlus avranno l'obbligo di devolvere il patrimonio.